

CAMERA DEI DEPUTATI N. 520**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALDISIO, GUERRIERI EMANUELE, TURNATURI, CORTESE PASQUALE,
DI LEO, PIGNATONE, GIGLIA, VOLPE, CAVALLARO NICOLA, BORSELLINO,
DI BERNARDO, CARONIA, BONTADE MARGHERITA, SCALIA***Annunziata il 17 dicembre 1953*

Provvidenze a favore delle zone alluvionate della Sicilia

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le alluvioni che nello scorso settembre funestarono la Calabria, colpirono, com'è noto, anche la Sicilia, particolarmente nelle parti orientale e sud-orientale, provocandovi, oltre alla dolorosa perdita di alcune vite umane, gravi danni nei centri abitati e nelle campagne.

Sulla base dei dati raccolti dalle Prefetture e dagli Uffici del Genio civile, i danni si possono valutare in circa 5 miliardi di lire e sono costituiti da cospicue distruzioni sia in opere pubbliche, quali strade, fognature, ponti, scuole, chiese, impianti portuali, opere irrigue, sia in aziende agricole private, sia ancora in case di abitazione.

I rovinosi allagamenti, dipesi oltreché dalla violenza e dal volume delle acque, dalle particolari deficienze dei territori alluvionati nel settore delle opere di sistemazione montana e di canalizzazione, hanno duramente colpito, ancora una volta, popolazioni

già provate dalle alluvioni del 1951 ed hanno aggravato, in zone economicamente depresse, il problema degli alloggi dei ceti più poveri.

In presenza di tale dolorosa situazione si rende necessario adottare, sia pure in misura ridotta, alcune delle provvidenze che sono state predisposte in favore delle zone disastrose della Calabria.

A tal fine i sottoscritti si onorano presentare l'allegata proposta di legge, con la quale vengono estese, alle zone ed alle aziende agricole della Sicilia danneggiate, le provvidenze già disposte con le leggi del 10 gennaio 1952, n. 3, e del 10 gennaio 1952, n. 9.

La proposta di legge, intesa a realizzare necessarie ed urgenti opere di ripristino e ad alleviare, con senso di umana solidarietà, penosi disagi fra gli strati più umili delle popolazioni colpite, si raccomanda alla sollecita approvazione del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le disposizioni previste dagli articoli 1 a 13 e successive modificazioni della legge 10 gennaio 1952, n. 3, e dagli articoli 1 a 5 della

legge 10 gennaio 1952, n. 9, sono estese, con le modifiche appresso indicate, alle aziende agricole ed alle zone della Sicilia danneggiate dalle alluvioni dell'autunno 1953.

ART. 2.

Le domande per la concessione dei contributi debbono essere presentate rispettivamente all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ed all'Ufficio del Genio civile competente per territorio entro il 31 dicembre 1954.

ART. 3.

I contributi per le spese inerenti alle opere di costruzione e di ripristino possono essere corrisposti anche se i lavori siano stati eseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge, sempreché i danni siano stati preventivamente accertati dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o dall'Ufficio del Genio civile.

ART. 4.

Per gli adempimenti previsti nella presente legge sono autorizzate le seguenti spese:

a) da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste lire 500.000.000 per l'esercizio 1953-1954 e lire 50.000.000 annue per 30 anni a decorrere dall'esercizio 1953-54;

b) da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici lire 1.500.000.000 per l'esercizio finanziario 1953-54 e lire 1.500.000.000 per l'esercizio finanziario 1954-55.

Le somme eventualmente non impiegate in un esercizio potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

ART. 5.

Per la copertura degli oneri derivanti dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1953-54 viene istituita una addizionale nella misura di centesimi 2 per ogni lira di imposte ordinarie sovrimposte a contributi erariali, comunali e provinciali, al netto degli aggi esattoriali e dell'addizionale E. C. A. riscuotibili per ruoli esattoriali limitatamente alle rate, la cui normale scadenza si verifica nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1954.

Per i ruoli già passati in riscossione all'entrata in vigore della presente legge, i contribuenti sono obbligati al pagamento dell'ad-

dizionale con la scadenza delle rate indicate nel comma precedente. Per tali rate gli esattori provvedono alla tariffazione dell'addizionale nei ruoli.

Il provento derivante dall'addizionale prevista nel presente articolo è riservato all'erario e sarà versato in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

ART. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 7.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.